Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **7 aprile 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **MANUTENCOOP Soc. Coop. arl** , per accedere ad un *ulteriore* periodo di trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*"e **ss.mm.ii.**

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ: Simone D' Auria e Luca De Rosa
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giovanni Dalò
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UIL TRASPORTI Naz.le: Giovanni Dalò con delega agli atti del Ministero.
- Per ITALIA LAVORO SPA: Piergiorgio Martufi

PREMESSO CHE

- la **MANUTENCOOP Soc. Coop. arl** (d'ora in poi definita "Società") con sede legale in Zola Predosa (BO) – inquadrata ai fini Inps nell'ambito del Settore Terziario, applica il CCNL imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multi servizi, occupa alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 641 lavoratori, e per tali caratteristiche, dunque, non è destinataria degli ammortizzatori sociali a regime;

- la Società, tramite n. 2 accordi governativi, ha fruito di un periodo di Cig in deroga dal 01/11/13 al 31/03/14;

- con nota del 19/03/14 (prot. n.. 6048), la Società ha richiesto un incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto come previsto dall'art. 2 del DPR 218/2000, utile all'accesso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga e pertanto questo Ministero con nota del 28/03/14 (Prot. n. 6875) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;

- in esito al presente incontro, in relazione all'istanza presentata dalla Società, le Parti hanno condiviso la necessità di accedere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga con riguardo ai lavoratori addetti all'appalto relativo ai servizi di pulizia presso gli immobili e le filiali delle Regioni interessate al presente accordo, per consentire all'Azienda di continuare la riorganizzazione del servizio, verificando la possibilità di ricollocazione dei lavoratori su altri cantieri. I lavoratori interessati alla Cassa, risultano essere ancora 7, ma n. 5 prefigurati come ulteriore periodo di concessione e n. 2 come nuova concessione. I restanti 2 lavoratori coinvolti nel precedente periodo di Cassa sono stati ricollocati presso altre unità operative aziendali.

CONSIDERATA

la **L. del 28.06.2012 n. 92,** che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (Div. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine di un ulteriore periodo di trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **01/04/14** e sino al **30/06/14**, per un numero massimo di **7 lavoratori,** ripartiti come di seguito specificato:

- **Regione Emilia Romagna (sede di Bologna)**:
 n. **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore e senza rotazione, in quanto svolgente mansioni non fungibili rispetto agli altri lavoratori;

- **Regione Toscana:**
 - sede di Firenze: n. **2** lavoratori saranno collocati in CIG in deroga a zero ore e senza rotazione in quanto svolgenti mansioni non fungibili rispetto agli altri lavoratori.

- **Regione Liguria:**
 - sede di La Spezia: n. **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore e senza rotazione in quanto svolgente mansioni non fungibili rispetto agli altri lavoratori.(prima concessione)

- **Regione Lazio, (sede di Roma):** n. **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore e senza rotazione in quanto svolgente mansioni non fungibili rispetto agli altri lavoratori.

- **Regione Sicilia (sede di Palermo):** n. **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore e senza rotazione in quanto svolgente mansioni non fungibili rispetto agli altri lavoratori.

- **Regione Sardegna, (sede di Cagliari):** n. **1** lavoratore sarà collocato in CIG in deroga a zero ore e senza rotazione in quanto svolgente mansioni non fungibili rispetto agli altri lavoratori. (prima concessione).

2. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

3. Come piano di gestione degli esuberi la Società ribadisce il proprio impegno a:

- Alla ricollocazione all'interno dell'Azienda o presso aziende del Gruppo, in ragione dell'acquisizione di nuove commesse per le quali sono attive iniziative di sviluppo;
- Al reimpiego in considerazione della razionalizzazione del portafoglio commesse già esistente
- All' internalizzazione di quote di attività assegnate in sub appalto ancorché particolarmente specialistiche, anche attraverso iniziative di riqualificazione e formazione professionale;

4. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Vista la brevità del periodo di concessione della CIG, l'azienda si impegna a presentare l'istanza a consuntivo per comunicare l'effettivo impegno di spesa utilizzato. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

8. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Sicilia, Sardegna, Liguria Emilia Romagna, Toscana e Lazio, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto

Soc. MANUTENCOOP Soc. Coop. Srl

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTRASPORTI

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI